COMUNE DI IMPERIA

SETTORE URBANISTICA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE, CONVENZIONI URBANISTICHE E CARTOGRAFIA

AREA EX GRANATINI
proposta di variante al vigente Piano Regolatore Generale

RAPPORTO PRELIMINARE
AI FINI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S.
(art. 13 l.r. 32/2012 e s.m.)

IL DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA
Arch. Ilvo CALZIA

IL FUNZIONARIO TECNICO

Arch. Silvia GAVOTTO

01/07/21

RAPPORTO PRELIMINARE

SOMMARIO

1. Informazioni generali

2. Caratteristiche del P/P

3. Caratteristiche delle aree interessate

4. Individuazione degli effetti ambientali del P/P e valutazione della loro significatività

5. Relazione di verifica di significatività dell'incidenza su aree della Rete Natura 2000

6. Conclusioni (valutazioni complessive e eventuali proposte di mitigazione)

1. **Informazioni generali**

Il presente Rapporto preliminare è finalizzato a valutare eventuali impatti ambientali significativi della procedura di variante in oggetto.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo di valutazione ambientale introdotto dalla Direttiva 2001/42/CE con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Il titolo II del D.Lgs 152/2006 disciplina le seguenti procedure:
- valutazione ambientale strategica o VAS
- verifica di assoggettabilità o VA.

La Regione Liguria ha provveduto a sua volta a disciplinare la materia con la L. R. n. 32/2012 ed è individuata come autorità competente di riferimento.

Norme di riferimento generali
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

Valutazione ambientale - VAS
La valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:
a) P/P elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (punto 4.2 – Indirizzi generali) così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
b) P/P per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE, (punto 4.4 – Indirizzi generali) così come recepiti nell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i.; I siti comprendono le Zone di Protezione Speciale – ZPS (direttiva 79/409/CEE) e i Siti di Importanza Comunitaria – SIC (Direttiva Habitat), che costituiscono la rete ecologica europea "Natura 2000" istituita dalla Direttiva 92/43/CEE.
c) con riferimento al settore della pianificazione territoriale i piani e le loro varianti individuati dall'articolo 3 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni:
_ piano territoriale regionale (PTR);
_ piano paesaggistico;
_ piano territoriale di coordinamento provinciale;
_ Piano Urbanistico Comunale (PUC).

Verifica di assoggettabilità alla VAS
La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:
a) P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori;

b) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.
Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.
L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

Non rientrano nel campo di applicazione dalla Valutazione ambientale - VAS:
a) piani e programmi finanziari o di bilancio;
b) piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
c) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
Sono escluse dalla valutazione ambientale le seguenti varianti ai piani e programmi :
a) rettifiche degli errori materiali;
b) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
c) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a Valutazione ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e programmi già oggetto di valutazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato.

Il Piano Regolatore Generale del comune di Imperia è stato definitivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°46 in data 24/05/1999.

Si tratta pertanto di un piano che non è stato mai sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica da ciò ne discende la necessità di sottoporre la modifica del Piano alle Valutazioni in merito agli effetti significativi sull'ambiente.

la presente relazione è pertanto volta a valutare se la variante in argomento possa avere effetti significativi sull'ambiente.

Elenco dei soggetti
Sono soggetti interessati al procedimento:
_ il proponente;
_ l'autorità procedente;
_ l'autorità competente per la VAS;

_ i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
_ il pubblico e il pubblico interessato.

Proponente
E' il soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il P/P soggetto alle disposizioni del d.lgs.;
Autorità procedente
E' la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il P/P sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma.
Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di P/P.
Autorità competente per la VAS
E' la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato.
L'autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.
Essa deve possedere i seguenti requisiti:
a) separazione rispetto all'autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.
Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati
Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei P/P.
L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individua con atto formale, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:
a) sono soggetti competenti in materia ambientale:
• ARPAL;
• ASL;
• Enti gestori aree protette;
• Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria;
• Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza);
• Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di VIA)
b) sono enti territorialmente interessati:
• Regione;
• Provincia;
• Comunità Montane;
• Comuni interessati;
• Autorità di Bacino
c) contesto transfrontaliero/di confine
• Francia
• Regioni, Province e Comuni confinanti;
Il pubblico e il pubblico interessato
Pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
Pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

Le fasi del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., e dell'art. 13 della l.r. 32/2012, come specificati nei punti seguenti Verifica di assoggettabilità:

1. avvio del procedimento;
2. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
3. individuazione in collaborazione tra autorità competente e autorità procedente o proponente dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica con acquisizione dei pareri nei successivi 30 giorni;
5. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

Elaborazione del rapporto preliminare

L'autorità procedente predispone un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

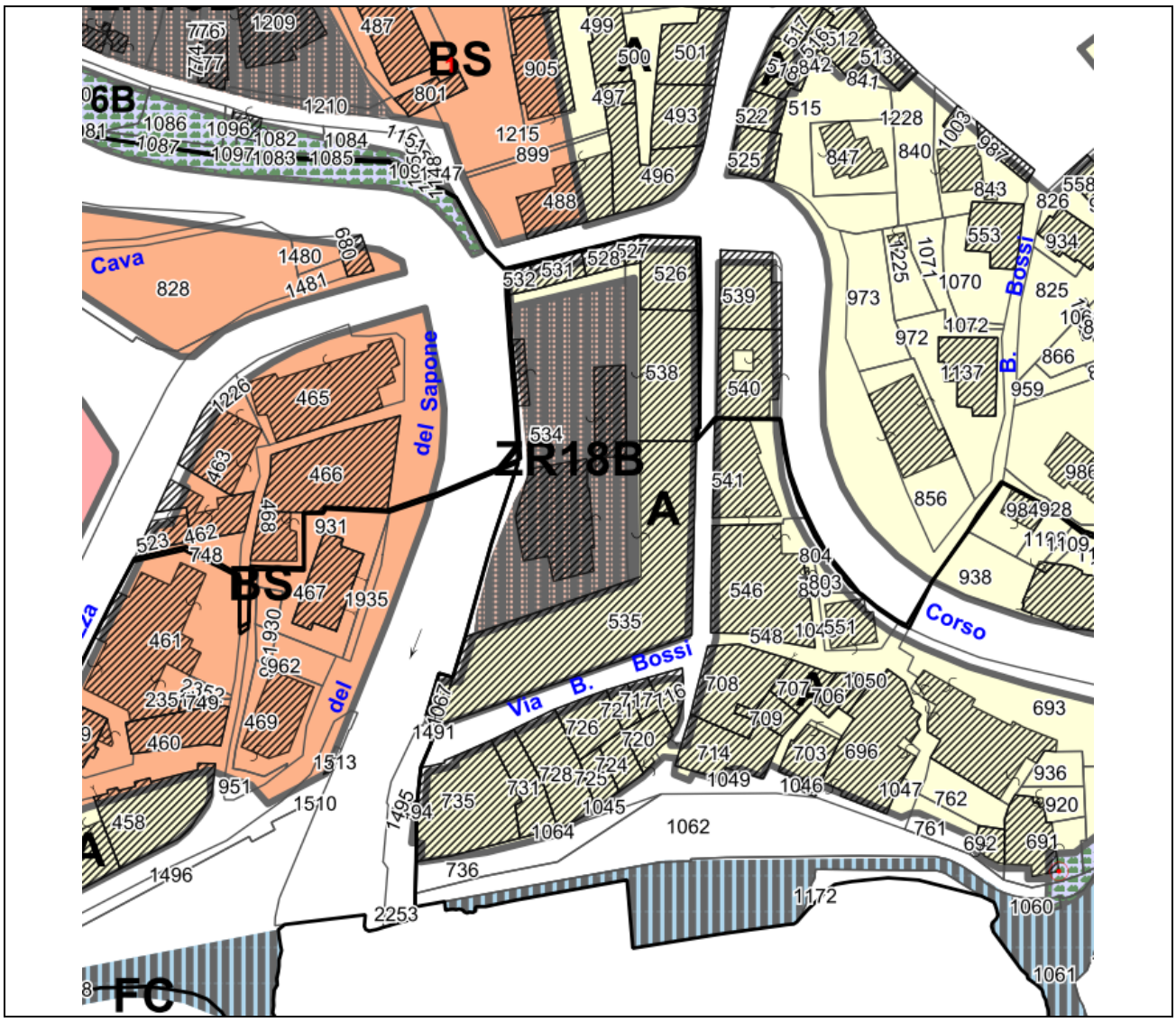
Per la redazione del rapporto preliminare, il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Regionale. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

In particolare il punto 1 dell'Art. 8 (Rapporto preliminare e rapporto ambientale) della L.R. 32/2012 recita quanto segue: "Con riferimento ai piani e programmi di cui all'articolo 3, comma 1, l'autorità procedente o il proponente redige, in sede di avvio del processo di elaborazione del piano o programma, il rapporto preliminare propedeutico alla stesura del rapporto ambientale, in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato B. Il rapporto preliminare costituisce elaborato tecnico istruttorio che deve essere trasmesso previa determinazione dell'organo esecutivo dell'autorità procedente".

Il citato Allegato B "Contenuti del Rapporto Preliminare per VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 13" recita invece: "RP è associato al piano o programma per il quale è formalizzato l'avvio del procedimento di adozione/approvazione da parte dell'autorità procedente. Obiettivo del RP è quello di permettere all'autorità competente di valutare se il piano o programma – PP, fatta comunque eccezione per quelli che non rientrano nell'Allegato A, possa avere impatti significativi sull'ambiente ed assumere quindi una decisione in merito all'esclusione o all'assoggettamento a VAS."

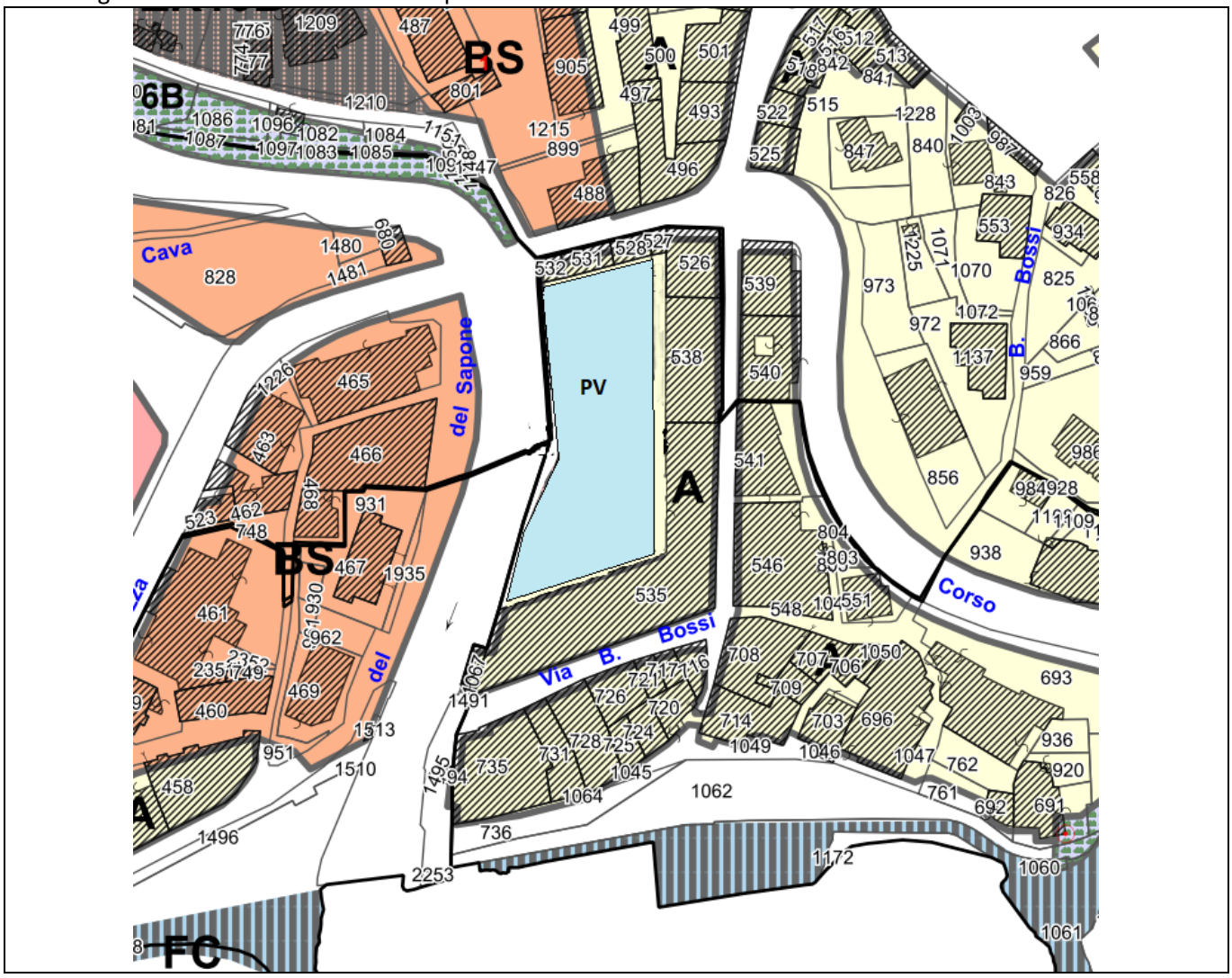
Piano Regolatore Generale comune di Imperia VIGENTE stralcio



L'intervento riguarda il recupero e la sistemazione ad utilizzo pubblico di un'area strategica nella zona di Borgo Foce a Porto Maurizio.
L'area è delimitata da un lato dal muro d'argine del Torrente Caramagna, da altri tre lati da piani terra di caseggiati imponenti, multi-piano, utilizzati come abitazioni; si tratta di un cortile interno in mezzo alla cortina dei fabbricati.
L'accesso all'area avviene direttamente da via Bartolomeo Bossi, nella parte in basso.
L'area è in stato di semi abbandono da molti anni in quanto, a seguito di un incendio, una parte delle costruzioni preesistenti sono andate distrutte con alcuni manufatti ridotti in macerie.
Altre costruzioni, inizialmente adibite a magazzini e laboratori, sono state dismesse e lasciate in stato di abbandono.
Da alcuni anni tutto il cortile non viene più utilizzato.
L'area interessata è oggi classificata, ai sensi del vigente P.R.G., quale Zona ZR 18 B -Zona di ristrutturazione Urbanistica.
Le opere che si ipotizzano in sede di progetto di fattibilità, cui la variante preespropriativa è correlata, consistono nella completa demolizione dei manufatti esistenti all'interno dell'area, nella successiva bonifica del suolo con eventuale rimozione/asportazione di elementi e materiali inquinanti, nella messa in opera di un nuova pavimentazione con segnaletica per i posti auto pubblici.

L'area verrà dotata di una idonea rete per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, compreso impianto di sedimentazione e filtraggio delle acque di prima pioggia, caditoie, pozzetti e tubazioni, con scarico nel limitrofo T. Caramagna.
Al contempo verrà realizzato un impianto di pubblica illuminazione con cavidotti e pali di sostegno dei corpi illuminanti.
Infine è prevista la realizzazione di aiuole spartitraffico e di arredo urbano, con siepi ed alberature di medio fusto, per rendere più gradevole l'intera area.
La variante proposta prevede la trasformazione di una parte prevalente dell'area da ZR18B in Zona PV per parcheggi ed aree verdi pubbliche, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio a norma del D.P.R. 327/2001, mentre la restante porzione libera del cortile viene annessa, in quanto già pertinenza dei palazzi storici, alla Zona A limitrofa del P.R.G., più consona alla situazione dei luoghi.

Piano Regolatore Generale comune di Imperia VARIANTE stralcio



La zona oggetto di variante non include SIC terrestri e marini né Zone speciali di conservazione o Zone a protezione speciale, né Habitat puntiformi o areali, né percorsi escursionistici.
Non è attraversata dalla Rete Ecologica, né interessa Aree protette.

I soggetti coinvolti sono:

Autorità procedente e proponente	Comune di IMPERIA
Autorità competente	Regione Liguria

I soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati nonché il pubblico interessato da coinvolgere nel procedimento verranno determinati insieme all'Autorità competente.

2. **Caratteristiche del P/P**

La variante al Piano Regolatore Generale è disciplinata dall'art. 10 della Legge 1150/1942.
Sulla variante in argomento si applica l'art. 19 del D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m..
L'approvazione è di competenza regionale a norma dello stesso articolo e dell'art. 81 della legge regionale 02/04/2015 n. 11.
La procedura, per massima trasparenza e partecipazione, rispetta gli adempimenti ed i tempi dell'art. 29 bis della legge regionale n. 24 del 1987 e la L.U. n. 1150 del 1942 e s.m..

ITER VARIANTE ADEGUAMENTO STANDARDS URBANISTICI

ATTO	QUANDO	TEMPI INDICATIVI PREVISTI
Predisposizione documenti di Variante		10 giorni
Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adozione Variante Urbanistica e apposizione vincolo preordinato all'esproprio		30 giorni
Trasmissione alla Regione Liguria per avvio procedura di Verifica assoggettabilità a VAS e richiesta Parere ex art. 89 D.P.R. 380/2001		10 giorni
Deposito Deliberazione di adozione con documentazione allegata presso la Segreteria comunale e sul web previo avviso sul BURL	Entro 15 giorni dall'esecutività della delibera	
Inizio pubblicazioni		10 giorni
Fine pubblicazioni	30 giorni consecutivi	30 giorni
Fine periodo per presentazione osservazioni da parte dei proprietari compresi nell'ambito oggetto di variante e da parte di chiunque vi abbia interesse	(ulteriori) 30 giorni consecutivi	30 giorni
Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE CONTRODEDUZIONI	Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per osservazioni	90 giorni
Trasmissione degli atti alla Regione per l'approvazione della variante urbanistica e la conclusione delle valutazioni ambientali		10 giorni
Approvazione variante urbanistica e valutazioni ambientali da parte della Regione	Silenzio assenso dopo 120 giorni dalla ricezione degli atti	120
Pubblicazione permanente e libera visione del pubblico		
		340 giorni

La finalità perseguita è l'interesse collettivo della cittadinanza e delle attività economiche situate nella Zona Foce di Porto Maurizio, nonché delle attività collegate alla balneazione, di

addivenire alla realizzazione, in un ambito idoneo, di un parcheggio pubblico a rotazione di una certa capienza di parcamento, al fine di fornire un servizio essenziale al quartiere, eliminando nel contempo il degrado urbanistico ed ambientale sia degli edifici in stato di abbandono, sia – soprattutto - legato al traffico dei mezzi in cerca di aree di sosta di cui la zona è ampiamente carente. Il tuto pervenendo ad una sistemazione finale dei luoghi anche più consona rispetto agli edifici di pregio latistanti, certo migliore di una ulteriore edificazione privata (fatto ovviamente salvo il doveroso indennizzo di legge).
La zona oggetto di variante interessa una superficie pari a circa 2400 mq.

3. **Caratteristiche delle aree interessate**

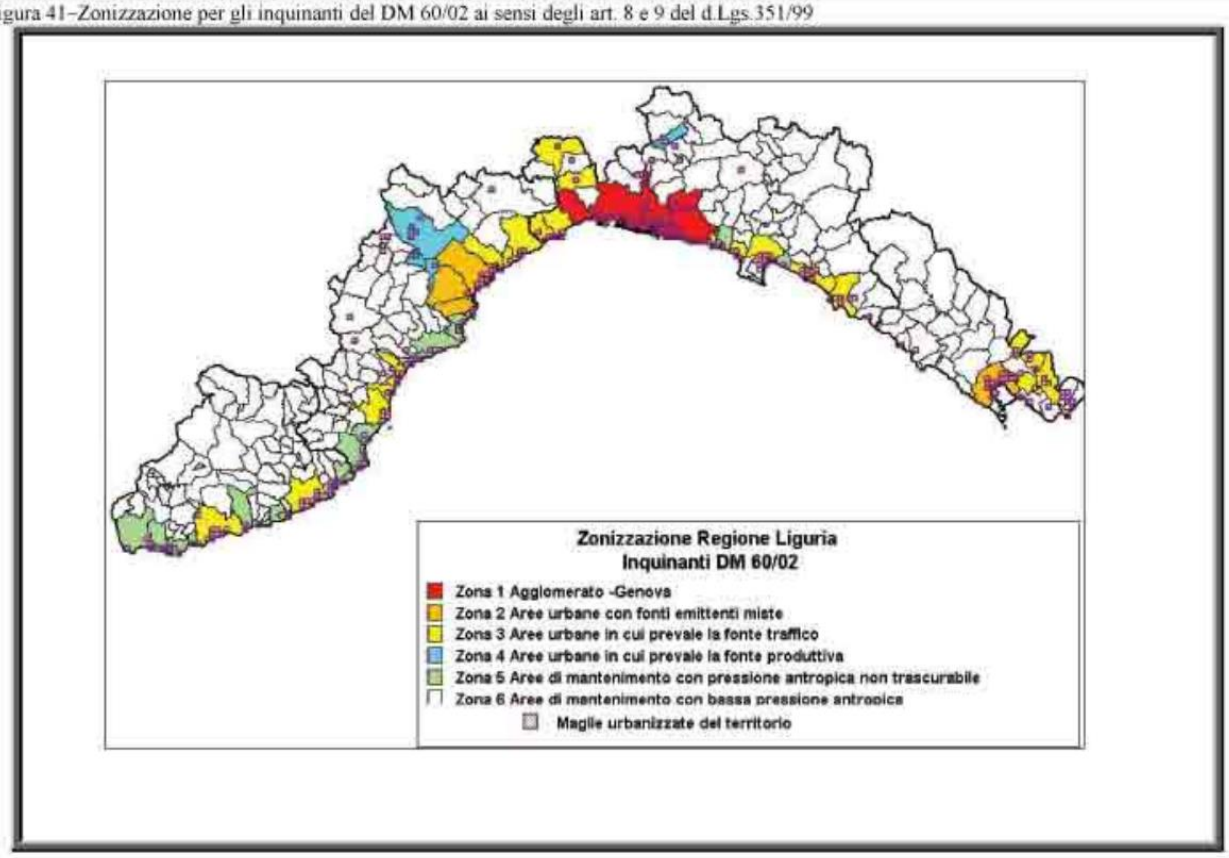
ATMOSFERA

Il Consiglio Regionale, con la delibera n. 4 del 21 Febbraio 2006, ha approvato il Piano Regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra.

I risultati della classificazione sono svolti con riferimento ai valori limite per la protezione della salute per gli inquinanti del DM 60/02.

Per quanto riguarda il Comune di Imperia, esaminato il piano, si evidenziano criticità riferite all'agente inquinante NO2 la cui fonte prevalente risulta il traffico.

Figura 41–Zonizzazione per gli inquinanti del DM 60/02 ai sensi degli art. 8 e 9 del d.Lgs.351/99



Dalla zonizzazione del Piano l'area risulta Zona 3 Aree urbane in cui prevale la fonte traffico.

5.3 ZONA 3 - AREE URBANE IN CUI PREVALE LA FONTE TRAFFICO La zona 3 comprende i Comuni di Albenga, Albisola Superiore, Albisola Marina, Arcola, Arenzano, Bogliasco, Bolano, Borghetto Santo Spirito, Chiavari, Ceriale, Celle Ligure, Imperia, Cogoleto, Lavagna, Loano, Recco, Rapallo, Masone, San Remo, Santo Stefano Magra, Sarzana, Sestri Levante, Rossiglione, Varazze. Tali comuni vengono trattati in un'unica zona in quanto omogenei per quanto riguarda sia le fonti emissive che per la qualità dell'aria; nei Comuni della zona infatti le emissioni di inquinanti derivano principalmente dal trasporto. In base alla valutazione preliminare al 2001, risulta che il Comune con maggiori criticità è quello di Albisola Marina, che presenta superamenti del valore limite aumentato del margine di tolleranza per gli ossidi di azoto e del valore limite anche per PM10 e Benzene. I Comuni di Cogoleto e Varazze sono interessati da superamenti del valore limite aumentato del margine di tolleranza per gli ossidi di azoto mentre tutti i restanti Comuni sono interessati dal superamento del valore limite di tale inquinante. Presentano infine superamenti del valore medio giornaliera di PM10 anche Albenga e Sanremo ma con un numero di superamenti < 35. Infine a Chiavari e Rapallo viene superato anche il valore limite del benzene.

La superficie complessiva è di 565,65 kmq; di tale superficie, il solo 8% è interessato da

superamenti dei valori limiti fissati dal DM 60/02. Al 2001 i residenti della zona sono 349.964 pari al 22% dell'intera popolazione regionale. I comuni più popolosi della zona sono San Remo con più di 50.000 abitanti; Imperia che ne ha quasi 40.000; Rapallo che conta 29.159 abitanti; Chiavari che ne conta 27.476; Albenga, Sarzana e Sestri Levante hanno intorno ai 20.000 abitanti. Altri comuni sono molti piccoli, infatti ben 9 di questi hanno meno di 10.000 abitanti; i restanti hanno una popolazione che si aggira tra i 10.000 e 20.000 abitanti. Si valuta in prima approssimazione e cautelativamente che l'intera popolazione residente nella zona sia potenzialmente esposta ai livelli di concentrazioni inquinanti stimati poiché praticamente tutte le aree urbanizzate (maglie di un kmq con urbanizzazione superiore al 25%) sono interessate da superamenti dei limiti fissati dal DM 60/02. Lo scenario tendenziale stima complessivamente un miglioramento progressivo prima al 2005 e poi 2010 della situazione relativa agli ossidi di azoto. Alcuni Comuni al 2010 potranno avere criticità legate al PM10 a causa dell'abbassamento a tale data del valore limite fissato dalle normative. Complessivamente i Comuni che si stima potranno avere nel 2010 ancora alcune aree con superamenti dei valori limiti fissati dalle normative sono: Rapallo, Albisola Marina, Arenzano, Varazze, Chiavari, Cogoleto, Masone, Santo Stefano Magra, San Remo. L'analisi che segue è finalizzata ad indicare le principali fonti di inquinanti che caratterizzano la zona. Per quanto riguarda le emissioni di CO, queste sono determinate per i Comuni della zona essenzialmente dal traffico in una percentuale che varia dall'82% per il Comune di Bogliasco al 97,4% per il Comune di Masone. Le emissioni di COV per tutti i Comuni derivano essenzialmente dal traffico. Non trascurabile è anche il contributo determinato dall'uso di solventi in una percentuale che va dal 10,8 al 22,8% a seconda dei Comuni . Per alcuni Comuni vi è anche un contributo dell'ordine del 10% determinato emissioni naturali dovute alla vegetazione; il valore più alto è quello del Comune di Sestri Levante pari al 23,1%. Il trasporto (calcolato come somma del traffico e altre sorgenti mobili) è per tutti i Comuni la sorgente prevalente di ossidi di azoto con un contributo minimo alle emissioni del 74%. Tali emissioni derivano principalmente dal trasporto su strada e in percentuale minore dalle altre sorgenti mobili che, nella maggior parte dei casi, corrispondono essenzialmente alle attività marittime. Per alcuni Comuni vi è anche un contributo alle emissioni di ossidi di azoto dell'ordine del 10% da impianti di combustione industriale e processi con combustione del comparto produttivo; il valore più alto è quello di Arcola in cui questa fonte fornisce un contributo del 15,4%. In alcuni Comuni il peso delle emissioni da impianti di combustione non industriale supera il 10%. La fonte principale di emissioni di PM10 è il trasporto il cui peso (calcolato sommando le emissioni da traffico e da altre sorgenti mobili), va da un minimo del 50% ad Imperia ad un massimo di 84,3% del Comune di Masone. Per i Comuni di Sestri Levante, Arcola, e Santo Stefano Magra la seconda fonte di emissioni di PM10 sono gli impianti di combustione industriale e processi con combustione del comparto produttivo che hanno rispettivamente un peso del 21,1%; 22,2% e 30,5%. Nei restanti Comuni la seconda fonte di emissione è costituita alternativamente dagli impianti di combustione non industriale (che raggiunge un peso del 35% sulle emissioni totali nel Comune di Albisola Marina) e da altre sorgenti naturali ossia essenzialmente gli incendi boschivi. L'analisi che segue è finalizzata a caratterizzare le fonti di emissioni dovute al trasporto su strada; alcune considerazioni valide per i comuni della zona possono anche essere generalizzate a caratterizzare le emissioni da traffico. A tal fine sono analizzati più nel dettaglio i dati relativi alle emissioni di CO dal trasporto su strada, inquinante che deriva tipicamente da questo settore. Emerge quanto segue: • Le emissioni di CO sulle autostrade sono essenzialmente determinate dalle automobili (in misura molto minore da veicoli merci) • Le autostrade sono la fonte prevalente di emissioni determinate dal trasporto su strada complessivamente determinate, oltre che dalle autostrade, dalle strade extraurbane e urbane ed è superiore al 50% delle emissioni totali da trasporto su strada per i Comuni di Altare, Arenzano, Celle Ligure, Cogoleto, Rossiglione, Varazze ed infine Masone per il quale le autostrade hanno un peso dell'80%. • Sui restanti Comuni la fonte prevalente è il traffico urbano • A conferma di quanto rilevato dall'analisi su scala regionale, risulta significativo l'apporto fornito dai motoveicoli alle emissioni totali da trasporto su strada in particolare per i Comuni su

cui prevalgono le emissioni da traffico urbano per i quali varia dal 41% al 20%.

Nel comune di Imperia il Piano ha rilevato criticità per:
NO2 Biossido di azoto in Provincia di Imperia: a Sanremo si è registrato il superamento del limite aumentato del margine di tolleranza nel 2001, mentre del solo limite nel 2002 ed a Imperia il superamento del solo limite nel 2003, mentre nel 2001 e 2002 i valori si erano mantenuti sotto i limiti;
Il biossido di azoto si forma in massima parte in atmosfera per ossidazione del monossido (NO), inquinante principale che si forma nei processi di combustione. Le emissioni da fonti antropiche derivano sia da processi di combustione (centrali termoelettriche, riscaldamento, traffico), che da processi produttivi senza combustione (produzione di acido nitrico, fertilizzanti azotati, ecc.)
La fonte traffico è quella ritenuta più probabile.

La variante in oggetto riduce il carico antropico in zona centrale urbanizzata nonché l'inquinamento da traffico generato dai mezzi in cerca di parcheggio

ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E CICLO IDRICO INTEGRATO

In Liguria, la Giunta regionale ha adottato il Piano di tutela delle acque con la D.G.R. 1119/2004, poi rivisto ed integrato con D.G.R. 1537/2010 e D.G.R. 1175/2013.

I corpi idrici superficiali valutati dal PTA sono il Torrente Impero.

Corpi Idrici - Fiumi - Stato ecologico 2014-2016

Risultato della Selezione	
Identificativo	43
Nome Corpo Idrico	T. Impero 5
Codice regionale corpo idrico	6955li
Codice europeo corpo idrico	IT07RW6955LI
Codice bacino	695
Nome bacino	T. IMPERO
Codice distretto di appartenenza	ITC
Natura corpo idrico	naturale
Stato ecologico 2014-2016	Sufficiente
Stato ecologico 2009-2013	Buono

Corpi Idrici - Fiumi - Stato chimico 2014-2016

Risultato della Selezione	
Identificativo	43
Nome Corpo Idrico	T. Impero 5
Codice regionale corpo idrico	6955li
Codice europeo corpo idrico	IT07RW6955LI
Codice bacino	695
Nome bacino	T. IMPERO
Codice distretto di appartenenza	ITC
Stato chimico 2014-2016	Buono
Superi stato chimico 2014-2016	
Stato chimico 2009-2013	Buono
Superi stato chimico 2009-2013	

Corpi Idrici porosi - Stato chimico 2014-2016

Risultato della Selezione	
Identificativo	5
Nome Corpo Idrico	IMPERO
Codice regionale Corpo Idrico	CI_AIM05
Codice europeo Corpo Idrico	IT07GWAVIM05
Codice distretto di appartenenza	ITC
Stato chimico 2014-2016	BUONO
Superi stato chimico 2014-2016	
Stato chimico 2009-2013	BUONO
Superi stato chimico 2009-2013	

E il Torrente Prino

Corpi Idrici - Mare - Stato ecologico 2014-2016

Risultato della Selezione	
Identificativo	15
Nome Corpo Idrico	Imperia
Codice regionale corpo idrico	0700800805
Codice europeo corpo idrico	IT07CW00800805
Codice distretto di appartenenza	ITC
Natura corpo idrico	naturale
Stato ecologico 2014-2016	Buono
Stato ecologico 2009-2013	Buono

Corpi Idrici - Fiumi - Stato chimico 2014-2016

Risultato della Selezione	
Identificativo	119
Nome Corpo Idrico	T. Prino 2
Codice regionale corpo idrico	6922li
Codice europeo corpo idrico	IT07RW6922LI
Codice bacino	692
Nome bacino	T. PRINO
Codice distretto di appartenenza	ITC
Stato chimico 2014-2016	Buono
Superi stato chimico 2014-2016	
Stato chimico 2009-2013	Buono
Superi stato chimico 2009-2013	

Corpi Idrici porosi - Stato chimico 2014-2016

Risultato della Selezione	
Identificativo	4
Nome Corpo Idrico	PRINO
Codice regionale Corpo Idrico	CI_AIM04
Codice europeo Corpo Idrico	IT07GWAVIM04
Codice distretto di appartenenza	ITC
Stato chimico 2014-2016	SCADENTE
Superi stato chimico 2014-2016	BROMODICLOROMETANO - DIBROMOCLOROMETANO
Stato chimico 2009-2013	SCADENTE
Superi stato chimico 2009-2013	Triclorometano

Non sono previsti particolari interventi a livello di Piano se non l'introduzione di criteri di buone prassi inerenti la gestione della risorsa idrica (realizzazione di vasche di accumulo delle acque di prima pioggia, impiego acque bianche per scarichi dei servizi igienici, utilizzo di acque meteoriche per le lavatrici e per irrigazione aree verdi, etc.).

Nel PTA 2016/2022 sono previste misure sul torrente Prino interessanti i comuni che vengono attraversati dal Torrente a monte rispetto al territorio comunale.

Lo scarico di acque urbane è il depuratore presente a valle nella zona del parco urbano di Imperia.

CONTAMINAZIONE SUOLO E BONIFICHE



Nell'immagine è indicata con cerchio rosso l'area oggetto di variante.
Non risulta nell'anagrafe dei Siti da Bonificare.
In sede di progettazione di dettaglio dovrà comunque essere verificata la presenza di cemento amianto nelle parti degli edifici e in caso di esito positivo effettuata la bonifica.

La materia è disciplinata dal Capo III *Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto* del Titolo IX *Sostanze pericolose* del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (nel seguito anche TUSL), con particolare riferimento all'art. 250 – Notifica ed all'art. 256 – Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto.
L'art. 250 c. 1 prevede che, prima dell'inizio di lavori che possano comportare il rischio di esposizione a fibre d'amianto, il datore di lavoro debba presentare una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio (ASL).
In forza dell'art. 256, l'intervento può essere effettuato solo da imprese certificate secondo l'articolo 212 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con iscrizione in corso di validità all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 10A o 10B, predisponendo un apposito Piano di Lavoro (ai sensi dei cc. 2 e 5) che preveda le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
I contenuti del piano sono fissati dal predetto art. 256, al comma 4; è importate il disposto del comma 5 dello stesso articolo:
«5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori».
Il Piano di Lavoro rientra all'interno della documentazione afferente la progettazione della sicurezza in cantiere, interagendo pertanto a pieno titolo con il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La variante in oggetto non postula rischi per la salute e l'ambiente.

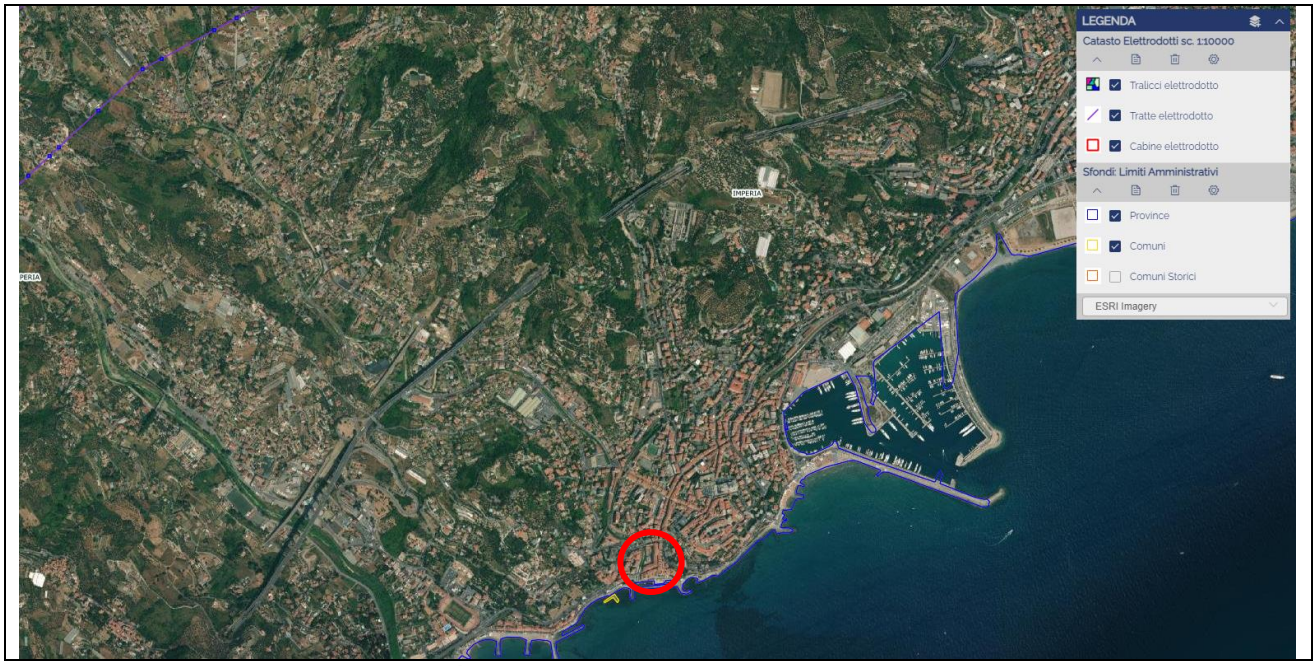
CAVE E DISCARICHE



La Regione con deliberazione del [deliberazione del Consiglio regionale n.7 del 26 maggio 2020] ha approvato il nuovo Piano territoriale regionale delle attività di cava (Ptrac) come previsto dalla legge regionale n.12 del 5 aprile 2012 "Testo unico sulle attività estrattive".
L'area oggetto di variante e le sue immediate vicinanze non sono interessate da cave e discariche.

AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI

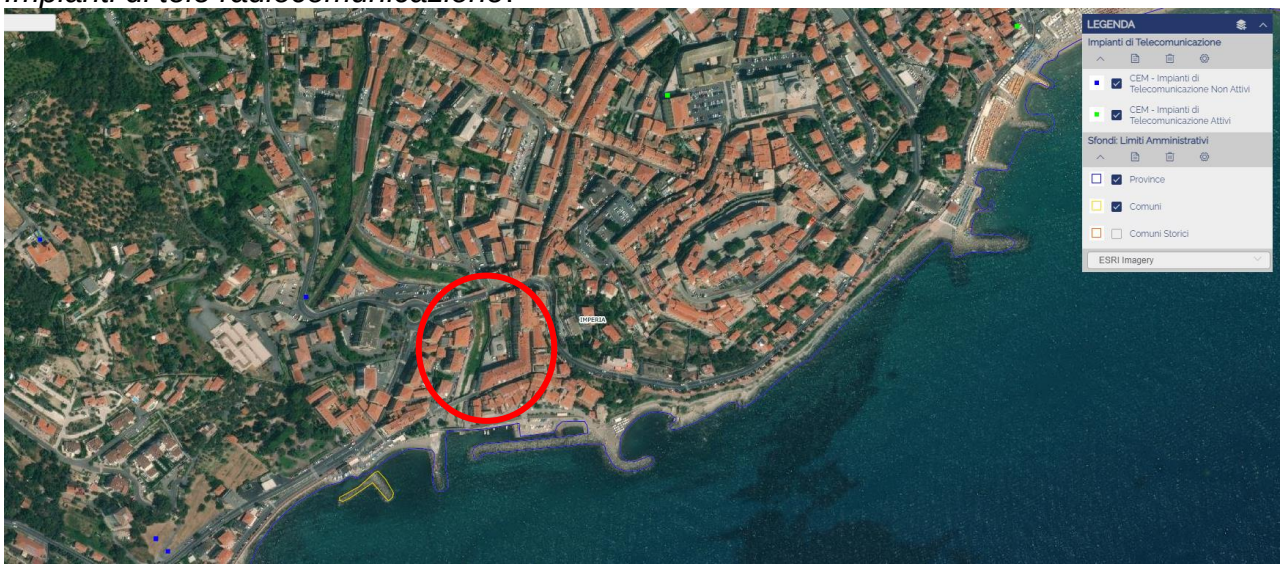
Elettrodotti



L'area oggetto di variante non è attraversata da elettrodotti ad alta tensione.

A monte dell'area vi è un elettrodotto ad alta tensione ma a distanza superiore al corridoio di attenzione.

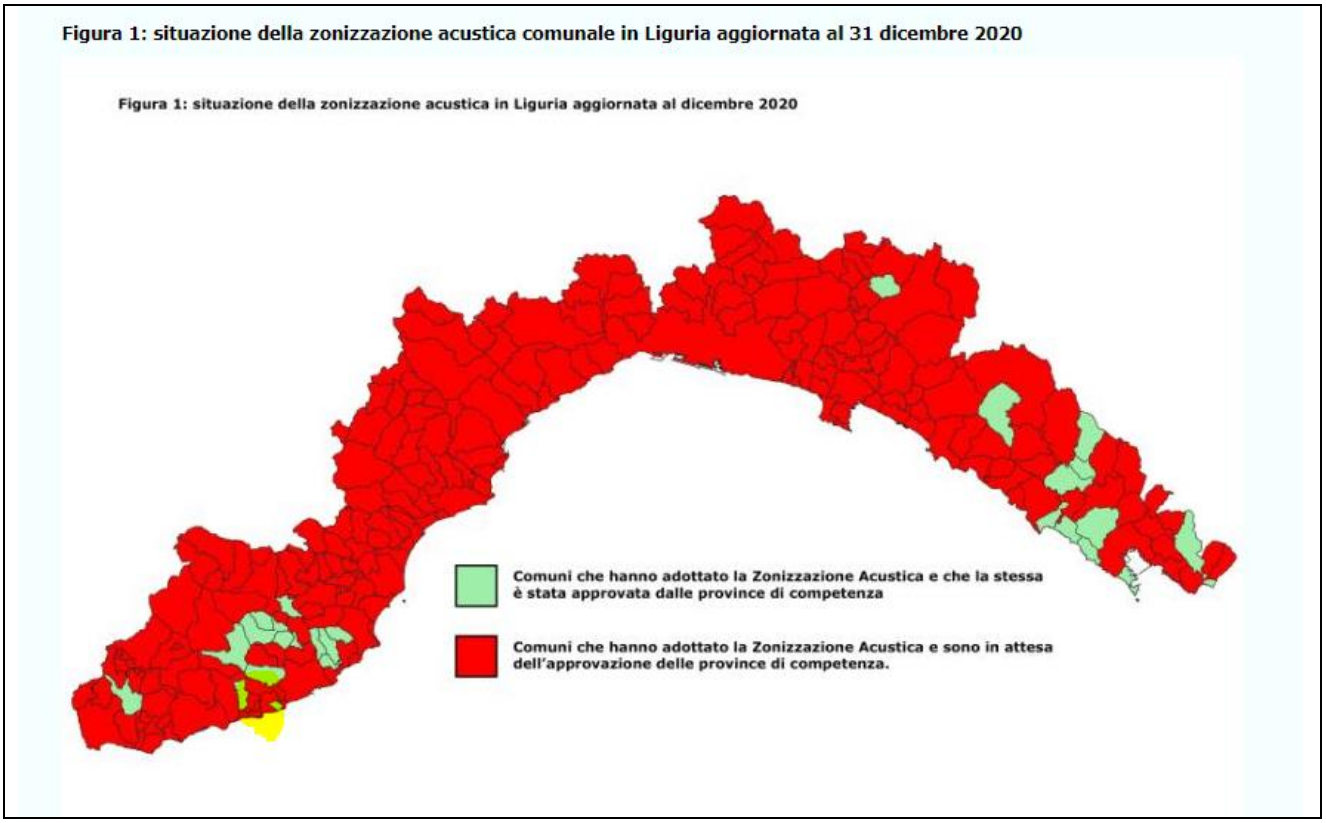
Impianti di tele radiocomunicazione.



A distanza dall'area di variante vi è la presenza di impianti ma la variante non interferisce in modo negativo non introducendo maggiori possibilità di presenza umana.

AGENTI FISICI: RUMORE

Figura 1: situazione della zonizzazione acustica comunale in Liguria aggiornata al 31 dicembre 2020



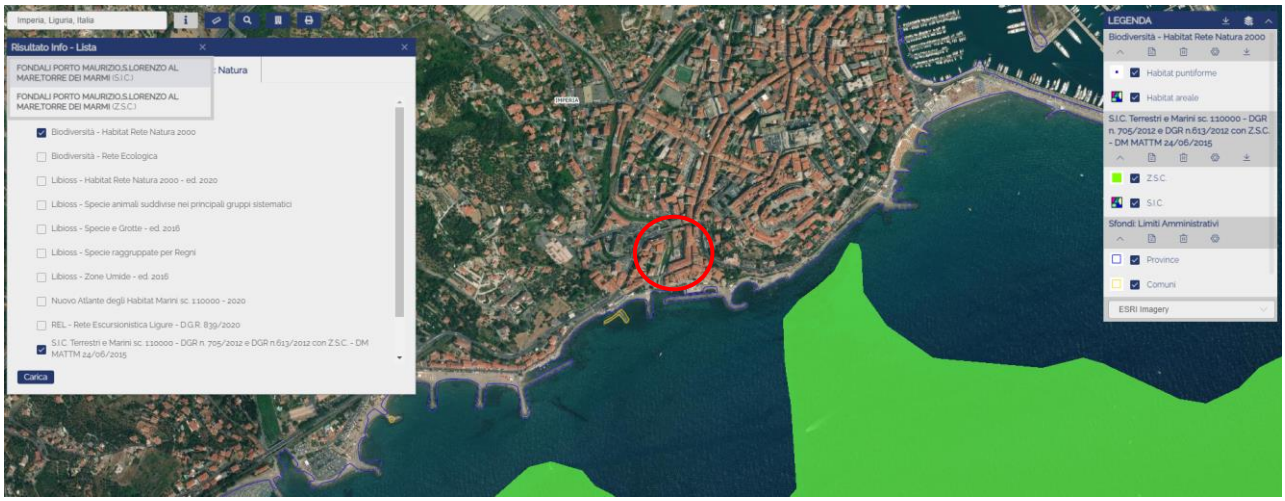
n.b. la legenda ha i colori invertiti

PROVINCIA DI IMPERIA: tutti i 66 comuni hanno provveduto all'adozione della zonizzazione acustica; 52 di essi hanno ottenuto anche l'approvazione della Provincia

Il comune di Imperia è dotato di Zonizzazione Acustica del territorio.

SIC TERRESTRI E MARINI

Al largo della costa è presente una Z.S.C. e S.I.C. marino "**FONDALI PORTO MAURIZIO, S.LORENZO AL MARE, TORRE DEI MARMI**" " ma le aree interessate dalla variante non interferiscono con tale zona di protezione che risulta al largo della costa.



S.I.C.

Risultato della Selezione	
Codice Sito	IT1315971
Denominazione Sito	FONDALI PORTO MAURIZIO,S.LORENZO AL MARE,TORRE DEI MARMI
Data Provvedimento Istitutivo Sito	2006-07-19
Tipo SIC	marino
Zona a Conservazione Speciale	SI
Regione Biogeografica di Appartenenza	Mediterranea
Ente Gestore	REGIONE LIGURIA
Note	riperimetrazione proposta con DGR 705 del 15/06/2012

Consulta il Provvedimento Istitutivo del Sito

Consulta la scheda del Sito

Consulta il decreto di designazione della Z.S.C.

Consulta le Misure di Conservazione del Sito

Elenco Classificazioni dell'Area secondo la direttiva INSPIRE 2007/2/CE Mostra dettagli

Elenco Designazioni dell'Area secondo la direttiva INSPIRE 2007/2/CE Mostra dettagli

SITAR Servizi Informativi Territoriali e Ambientali Regionali

BIODIVERSITA'

L'area oggetto di variante normativa non presenta al suo interno siti né puntuali né areali di interesse ecologico, non è attraversata da corridoi ecologici né vi sono tappe di attraversamento specie.

La variante non interferisce pertanto con la Rete Ecologica.

Non comprende habitat della Rete Natura 2000.

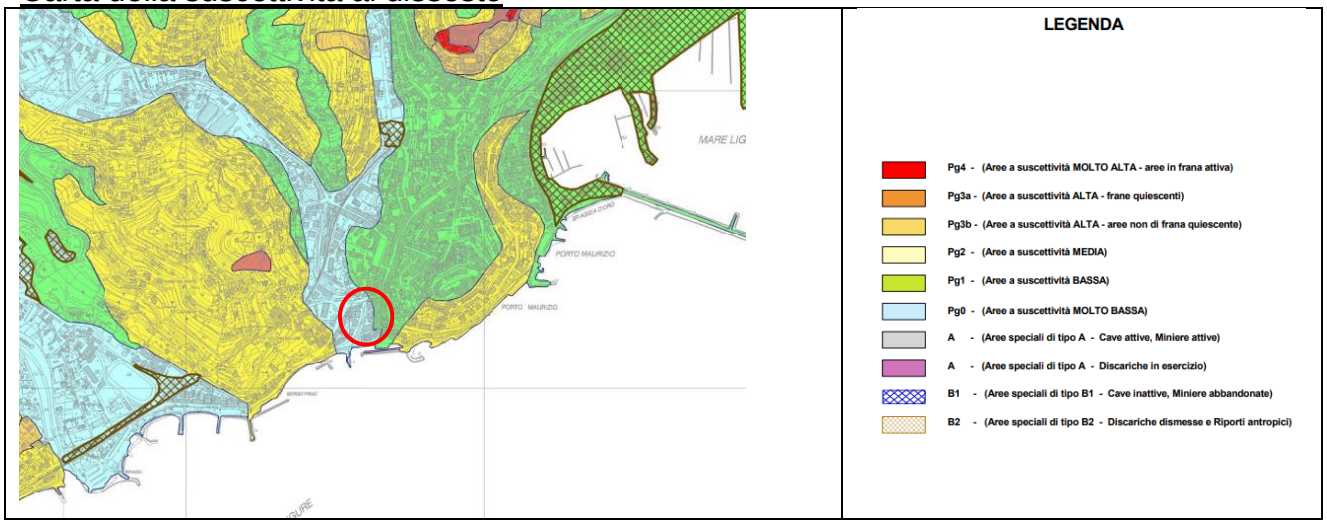


Nell'immagine è indicata con cerchio rosso l'area oggetto di variante.

PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO

Piano di Bacino - Ambito Torrente PRINO CARAMAGNA

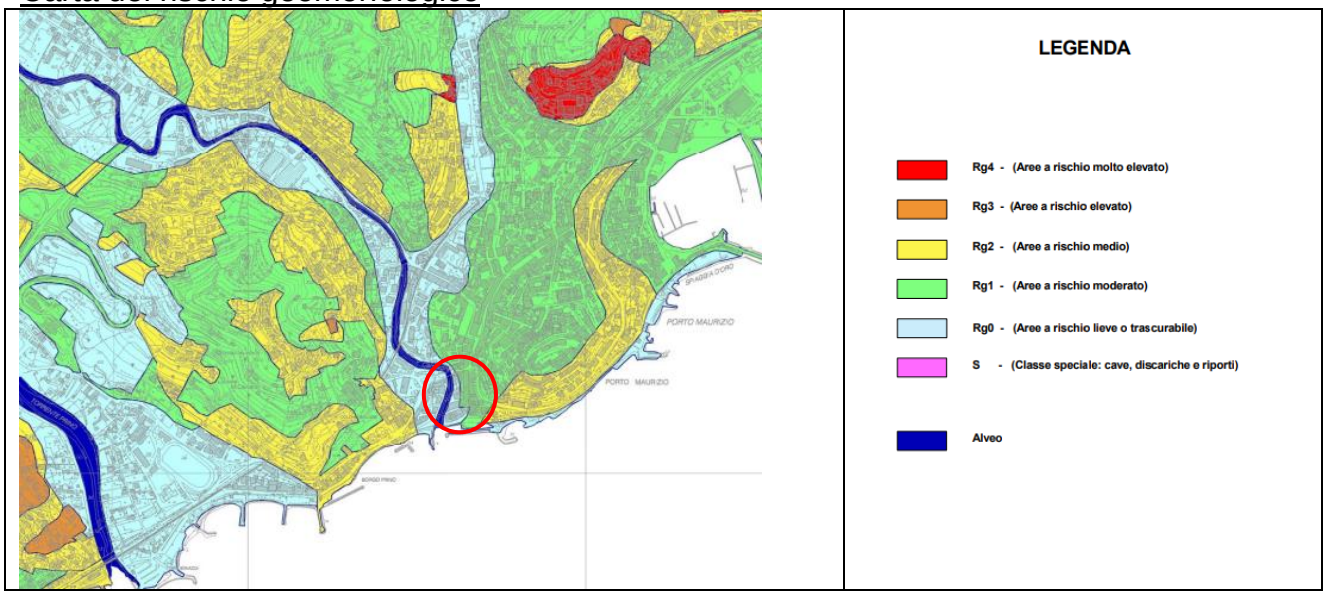
Carta della suscettività al dissesto



Dall'analisi della carta della suscettività al dissesto non emergono aree in dissesto che interessano l'area in esame. L'area rientra in una classe di pericolosità e suscettività al dissesto bassa e molto bassa.

La variante in esame volta a ridurre il carico antropico non interferisce in modo negativo con la suscettività al dissesto.

Carta del rischio geomorfologico

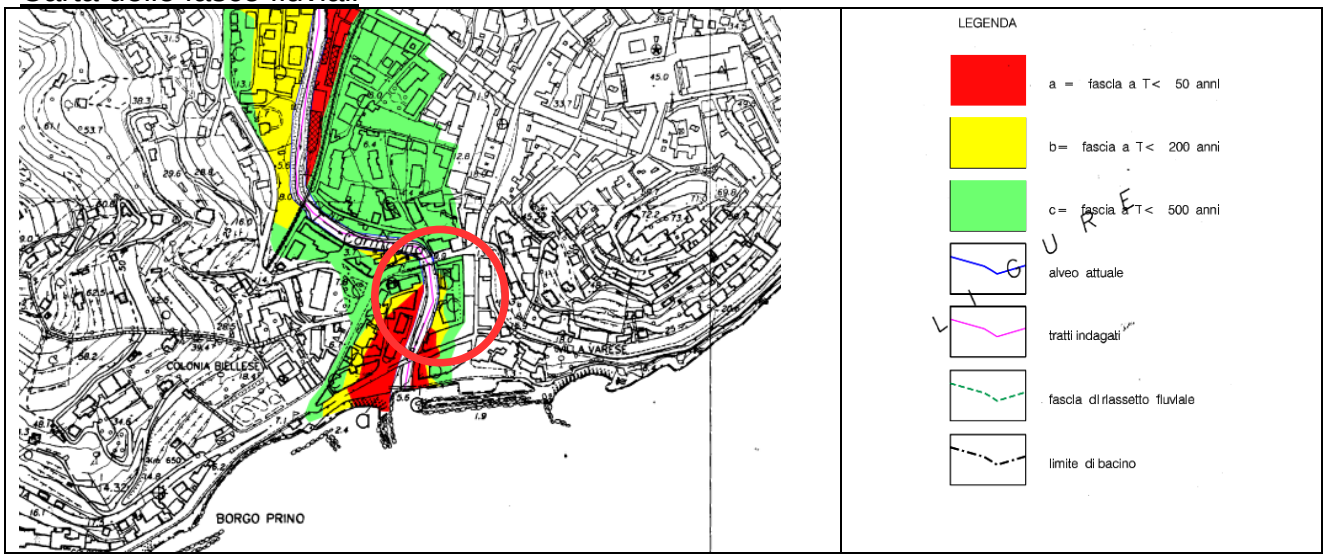


Dall'analisi della Carta della Carta del Rischio emergono le seguenti classi che interessano direttamente l'area in esame:

- Rg1: rischio moderato
- Rg0: Aree a rischio lieve o trascurabile

La variante in esame volta a ridurre il carico antropico non interferisce in modo negativo con le criticità esistenti sopra evidenziate.

Carta delle fasce fluviali



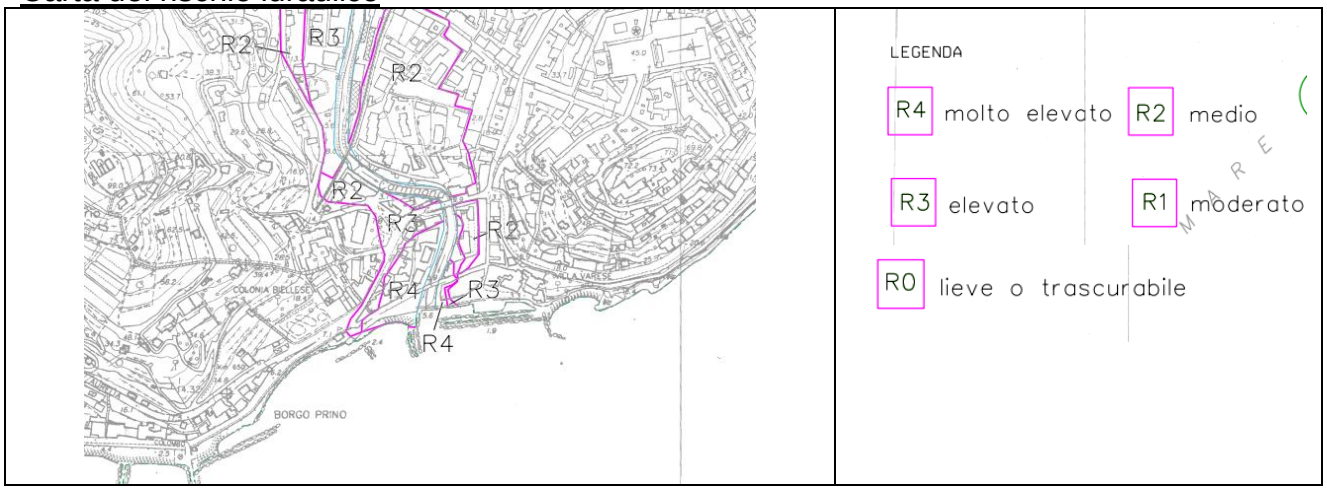
Dall'analisi della carta delle Fasce Fluviali l'area oggetto di variante ricade prevalentemente in fascia c con tempo di ritorno T<500 anni ed in minor parte in fascia b con tempo di ritorno T<200 anni. Marginalmente è interessata anche da un piccolo angolo sul lato sud ovest verso il Torrente Caramagna da fascia a con tempo di ritorno T<50 anni.
La variante in esame volta a ridurre il carico antropico non interferisce in modo negativo con le criticità esistenti nell'intorno.
Tuttavia le Norme di Attuazione del Piano di Bacino all'art. 15 prevedono:

"*Art 15 Fasce di inondabilità*
1. Nelle fasce di inondabilità di cui alla lett. a), comma 2, dell'art. 12, vigono le seguenti norme. Resta fermo che qualsiasi intervento realizzato nelle aree inondabili non deve pregiudicare la sistemazione idraulica definitiva del corso d'acqua, aumentare la pericolosità di inondazione ed il rischio connesso, sia localmente, sia a monte e a valle, costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena, ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree stesse.
(…)
3. Nella fascia b non sono consentiti:
a) gli interventi di nuova edificazione nonché di ristrutturazione urbanistica, come definita dalla lett. e), comma 1, dell'art. 31 della L. n. 457/78, salvi i casi in cui gli stessi siano corredati da parere favorevole della Provincia, ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato, o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati e interessino aree individuate a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento, e purché prevedano le opportune misure od accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato 5, e risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile;
b) interventi di ampliamento dei manufatti esistenti e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo, come definito dalla lett. c), comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, fatti salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definita dalla lett. d), comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, purché non aumentino la vulnerabilità degli edifici stessi rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l'assunzione di misure e di accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato 5, e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile;
c) gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture connesse alla mobilità non inquadrabili tra le opere di attraversamento, salvi, previo parere favorevole della Provincia, quelli progettati sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica 13, che non aumentino le condizioni

di rischio anche mediante l'assunzione di azioni e di misure di protezione civile, di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile.
4. Nella fascia c è consentito ogni tipo di intervento purché realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e, quindi, del rischio per la pubblica incolumità, e coerenti con le azioni e misure di protezione civile previste dal presente Piano e dai piani di protezione civile comunali. (…)"

Quindi il progettato intervento è compatibile con le Norme di Piano di Bacino e per la parte ricadente in fascia b in sede progettuale verrà acquisito il parere dell'Autorità di Bacino competente in materia.

Carta del rischio idraulico



Dall'analisi della Carta del Rischio idraulico l'area oggetto di variante ricade prevalentemente in zona R2 a Rischio medio ed in minor parte in zona R3 a Rischio elevato.
Marginalmente è interessata anche da un piccolo angolo sul lato sud ovest verso il Torrente Caramagna da zona R4 a Rischio molto elevato.

Alla luce delle indicazioni riportate nella normativa di Piano sopra elencata, si rappresenta che la variante in argomento risulta compatibile con il vigente Piano di Bacino "Torrente Impero" in quanto volta a ridurre il carico antropico non interferisce in modo negativo sul territorio in questione.

PAESAGGIO E BENI CULTURALI

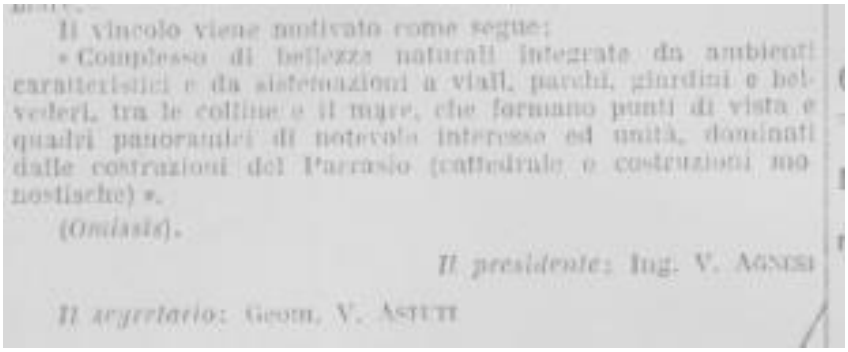


PAESAGGIO

Vincoli paesaggistici

Decreto Ministeriale 19/02/1963 LA ZONA PARRASIO SITA NEL COMUNE DI IMPERIA RICCA DI BELLEZZE NATURALI INTEGRATE DA AMBIENTI CARATTERISTICI





Il vincolo viene motivato come segue:

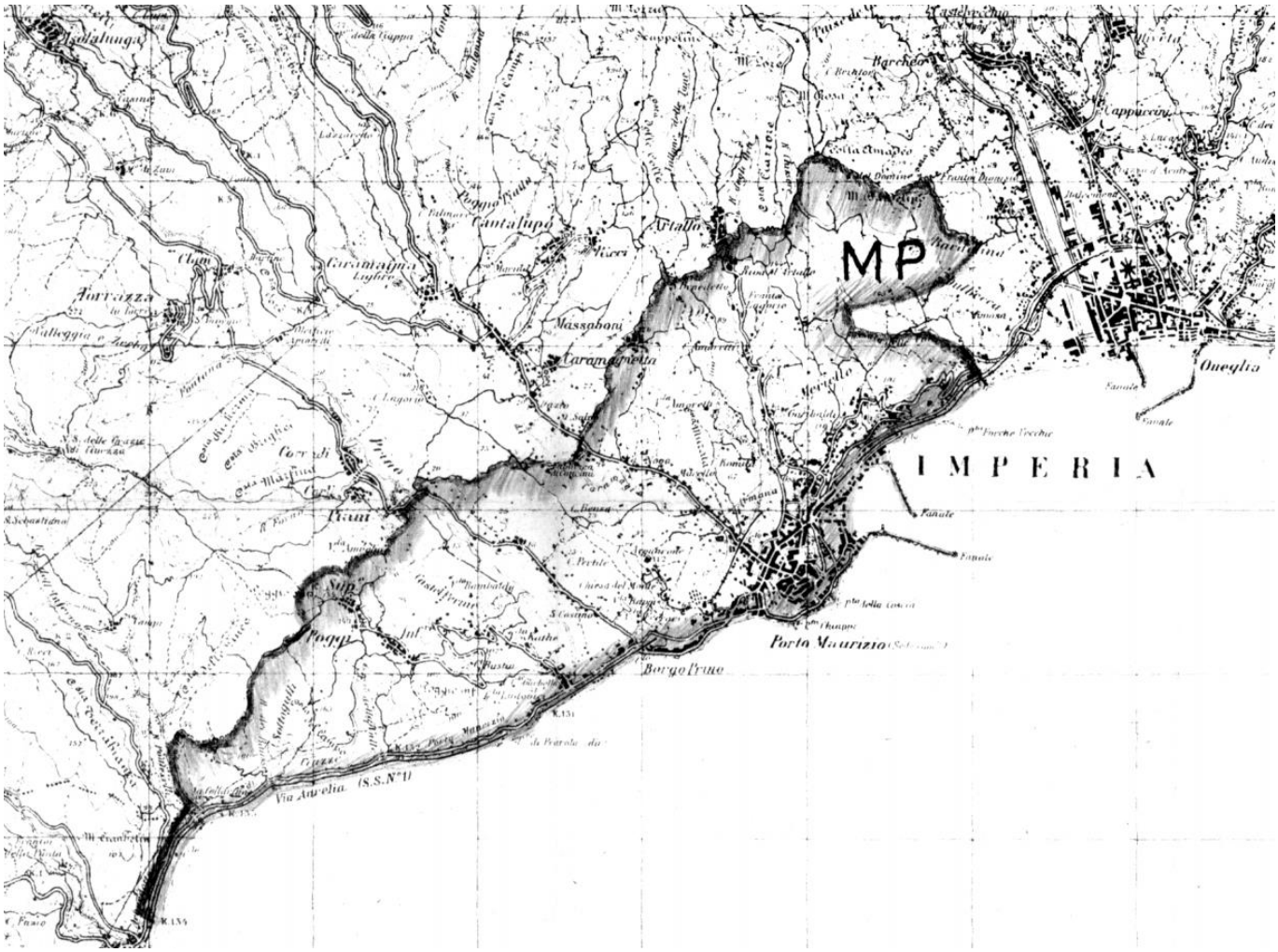
« Complesso di bellezza naturali integrate da ambienti caratteristici e da sistemazioni a viali, parchi, giardini e belvederi, tra le colline e il mare, che formano punti di vista e quadri panoramici di notevole interesse ed unità, dominati dalle costruzioni del Parasio (cattedrale e costruzioni monastiche) ».

(*Omissis*).

Il presidente: Ing. V. AGNESI

Il segretario: Geom. V. ASTUTI

Decreto Ministeriale 24/04/1985 INTEGRAZIONE VINCOLI DELLE ZONE NEI COMUNI DI RIVA L. S.STEFANO AL M. COSTARAINERA S. LORENZO AL M. IMPERIA DIANO MARINA S. BARTOLOMEO E CERVO (COMPLESSO PAESISTICO PARASIO)



Gli interventi in tali zone vincolate sono sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/2004.

A tal fine è prevista l'acquisizione per ogni intervento modificativo dell'aspetto esterno degli edifici e del paesaggio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 della suddetta norma.

BENI CULTURALI

L'area oggetto di variante non è sottoposto al vincolo quale bene culturale ma al suo confine nord est è presente un edifico “Palazzo Berio” assoggettato a tutela

Vincolo Architettonico

Provincia IM
Data di Aggiornamento 01/02/2017
Comune IMPERIA
Codice Monumentale 30
Codice NCTN 07/00109346
Descrizione Palazzo Berio con affreschi del Carrega nell'appartamento Garibbo
Anno di vincolo 1933
Anno rinnovo di vincolo 2016
Decreto 00109346
Stralcio cartografico 00109346_sc
Foto 0700109346.pdf







Gli interventi su immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/2004 sono soggetti all’acquisizione dell’autorizzazione di cui all’art. 21 del suddetto decreto.

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO – ASSETTO INSEDIATIVO



L’area interessata dalla variante risulta individuata come Aree Urbane: valori d’immagine (IU)

Art. 37
Aree Urbane: valori d'immagine (IU)
1. complessi definiti come valori d'immagine sono assoggettati al regime normativo dei MANTENIMENTO in quanto trattasi di ambiti urbani che, indipendentemente dalla presenza di specifici valori storico artistici o monumentali, appartengono all'immagine più conosciuta e tipica dei paesaggio ligure, connotandone in particolare la vocazione turistica.
2. L'obiettivo della norma è quello di perpetuare i valori d'immagine che caratterizzano il paesaggio urbano della Liguria nelle sue località maggiormente significative.
3. Non sono pertanto consentiti interventi che introducano elementi innovativi rispetto a tale immagine salvo che un apposito Studio Organico d'insieme non dimostri che detti interventi siano di forza e qualità tali da poter divenire essi stessi fattori di rafforzamento dei valori d'immagine..

Le aree oggetto di variante ricadono in zona IU i cui obiettivi sono allineati con quelli oggetto della variante, che consistono nell’eliminare manufatti incongrui ed incompatibili con il contesto circostante e di pervenire ad una sistemazione urbana consona, senza impattanti manufatti fuori terra.

1. Individuazione degli effetti ambientali del P/P e valutazione della loro significatività

In questo capitolo sono valutati gli effetti della variante sulle componenti ambientali ed il loro grado di interferenza.
Tale valutazione viene effettuata in modo sintetico in ragione del contenuto minimo della variante normativa e della sua incidenza.
Grado di interferenza:

ininfluente	l'intervento non apporta interferenze/modifiche, nella qualità del comparto ambientale/territoriale considerato
positivo	l'intervento apporta dei miglioramenti, anche sensibili, nella qualità del comparto ambientale/territoriale considerato
medio	l'intervento non comporta variazioni significative nel comparto ambientale/territoriale in cui si inserisce
negativo	l'intervento apporta dei peggioramenti, anche sensibili, nella qualità del comparto ambientale/territoriale considerato

Gli effetti sono riferiti alle componenti ambientali:

COMPONENTE	GRADO DI INTERFERENZA	
Atmosfera	positivo	Riduzione della pressione antropica
ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E CICLO IDRICO INTEGRATO	positivo	Riduzione della pressione antropica
CONTAMINAZIONE SUOLO E BONIFICHE	positivo	L'obiettivo può ridurre la fonte di inquinamento.
CAVE E DISCARICHE	ininfluente	Non ci sono aree interessate
Agenti fisici CAMPI ELETTROMAGNETICI	positivo	Riduzione della pressione antropica
Agenti fisici RUMORE	positivo	Riduzione della pressione antropica
SIC TERRESTRI E MARINI	ininfluente	Non ci sono aree interessate
BIODIVERSITA'	ininfluente	Non ci sono aree interessate
DIFESA DEL SUOLO	positivo	Riduzione della pressione antropica
PROTEZIONE BELLEZZE PAESISTICHE D.LGS. 42/2004	positivo	Eliminazione manufatto incongruo
BENI CULTURALI	positivo	Eliminazione manufatto incongruo
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO	positivo	Riduzione della pressione antropica

la variante in oggetto produce effetti ininfluenti o addirittura positivi sull'ambiente

2. Relazione di verifica di significatività dell’incidenza su aree della Rete Natura 2000

Non interessa aree della Rete Natura 2000

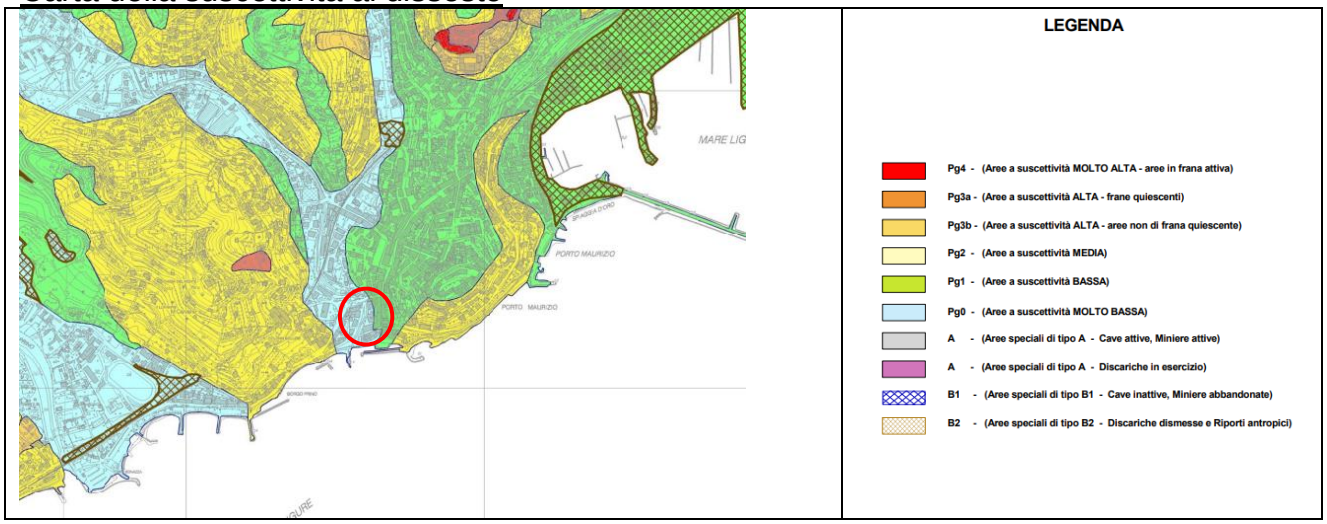
3. Conclusioni (valutazioni complessive e eventuali proposte di mitigazione).

Dalla tabella di valutazione degli effetti si rileva come la variante in oggetto produca effetti ininfluenti o addirittura positivi sull’ambiente.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, tenendo conto dei criteri di cui all’allegato I del d.lgs. 152/2006, si valuta che la Variante al Piano Regolatore del Comune di Imperia connessa alla realizzazione di un parcheggio pubblico alberato nell’area ex Granatini non produca impatti significativi sull’ambiente.

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

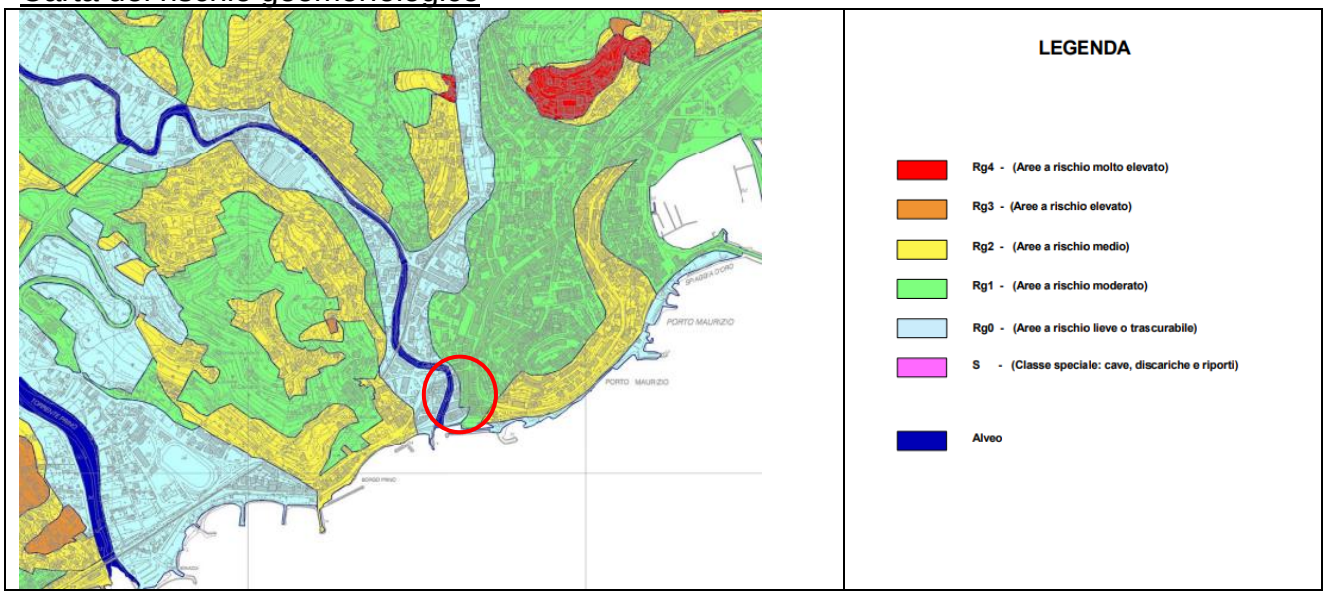
Piano di Bacino - Ambito Torrente Prino Caramagna

Carta della suscettività al dissesto



Dall'analisi della carta della suscettività al dissesto non emergono aree in dissesto che interessano l'area in esame. L'area rientra in una classe di pericolosità e suscettività al dissesto bassa e molto bassa.
La variante in esame volta a ridurre il carico antropico non interferisce in modo negativo con la suscettività al dissesto.

Carta del rischio geomorfologico



Dall'analisi della Carta della Carta del Rischio emergono le seguenti classi che interessano direttamente l'area in esame:
- Rg1: rischio moderato
- Rg0: Aree a rischio lieve o trascurabile

La variante in esame volta a ridurre il carico antropico non interferisce in modo negativo con le criticità esistenti sopra evidenziate.

Carta propedeutica alla Microzonazione Sismica di 1° Livello.



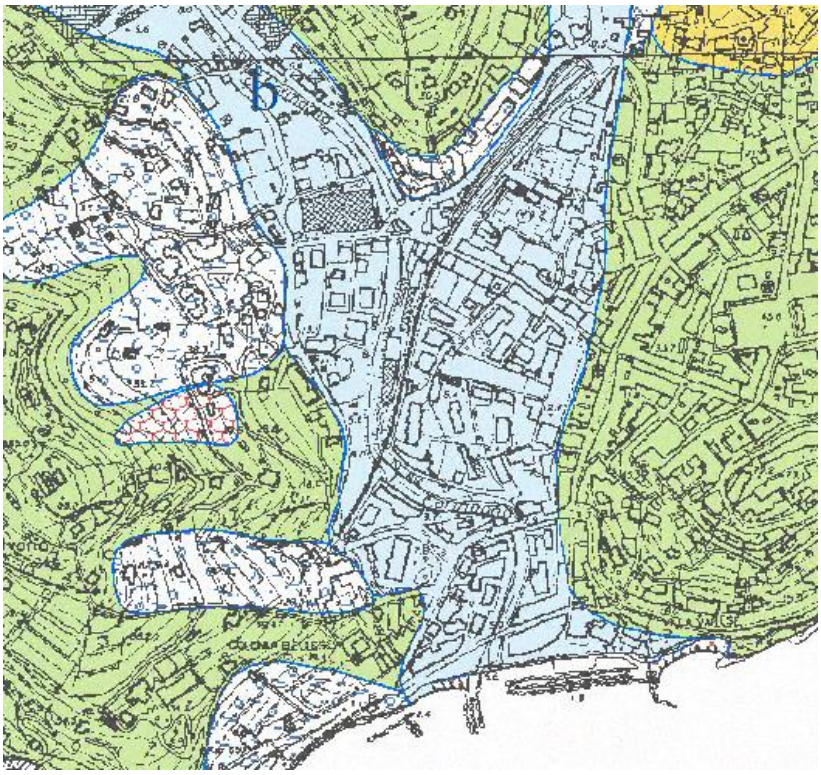
zona stabile suscettibile di amplificazione caratterizzata dalla presenza di Ghiaia

Zone stabili suscettibili di amplificazione

Risultato della Selezione	
Identificativo	8503
Area di Indagine	PRINO
Classe	B
Descrizione Classe	Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
Subclasse	Zona6
Descrizione Subclasse	Zona6-Ghiaia
Tipo Copertura	Ghiaia
Origine del dato	PDB
Acclivita maggiore di 15 gradi	NO

Servizi Informativi Territoriali e Ambientali Regionali

Carta GEOLOGICA



b **Depositi alluvionali**
Depositi ciottolosi, ghiaiosi e/o sabbiosi, accumulati lungo le principali aste torrentizie, soggetti ad evoluzione per processi fluviali attuali.
OLOCENE

Gli interventi dovranno prevedere indagini geologiche di dettaglio come indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni NTC-2018.